**RES PUBLICA**

**Aggiornamento 2015**

**Capitolo F – Lezione 6- par. 4**

**Negoziazione assistita e mediazione**

Nel tentativo di alleggerire il carico degli uffici giudiziari sono stati recentemente introdotti nell’ordinamento due nuovi istituti: la **negoziazione assistita** e la **mediazione**

**La negoziazione assistita,** regolata dal d.l. n. 132 del 2014, prevede che le parti in lite, piuttosto che intraprendere una lunga vertenza giudiziaria, possono incontrarsi, e cercare una soluzione alla controversia assistiti dai rispettivi avvocati.

**La negoziazione** è resa obbligatoria quando la lite ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli o natanti, o crediti fino a 50000 euro. Solo se attraverso la negoziazione non si trova una soluzione al conflitto, è possibile rivolgersi al giudice. Si dice, in questi casi, che il tentativo di negoziazione è condizione di procedibilità.

**La mediazione** è un istituto attraverso il quale le parti in lite, con l’assistenza dei propri difensori possono rivolgersi a una terza persona qualificata e imparziale (il mediatore) che le assiste nella ricerca di un accordo amichevole. Se l’accordo non si raggiunge, le parti possono rivolgersi al giudice.

Secondo l’intenzione del legislatore le parti dovrebbero innanzi tutto avvalersi dello strumento della negoziazione assistita. Se questo non produce il risultato sperato potrebbero rivolgersi al mediatore e solo nel caso in cui anche questo tentativo di conciliazione fallisse dovrebbero rivolgersi al giudice.